

TI_GERICHTE 52.2010.491 vom 30. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.491

FR: TI_GERICHTE 52.2010.491 du 30 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2010.491 del 30 marzo 2011

Regeste

Ricongiungimento familiare

Erwägungen

E. 1

non ha mai convissuto con A_____, ora quattordicenne, il quale è nato quando il ricorrente era già divorziato da N_____. Anche ammettendo che l'insorgente abbia reso regolarmente visita al figlio e deciso personalmente le questioni essenziali concernenti la sua educazione, oltre a mantenere contatti telefonici ed epistolari con il medesimo e ad essersi impegnato a sostenerlo finanziariamente, ciò non toglie che, per quanto se ne sia effettivamente potuto occupare a distanza, per A_____ i parenti presso cui vive attualmente hanno indubbiamente continuato a rappresentare le principali persone di riferimento. Non è pertanto dato di vedere come la relazione tra padre e figlio possa essere considerata particolarmente stretta, intensa e preponderante rispetto ai legami intessuti da A_____ con i diversi familiari in Patria. In siffatte circostanze, non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui l'insorgente non avrebbe chiesto immediatamente la riunione con i figli a causa delle sue condizioni economiche precarie. Inoltre dall'inserito di causa non risulta alcuna decisione che attribuisca ufficialmente al ricorrente l'autorità parentale e l'affidamento di A_____. In siffatte circostanze, ci si può pertanto domandare se anche la sua ex moglie non disponga dell'autorità parentale sul figlio, ritenuto che quest'ultima si è occupata della domanda di ricongiungimento in rassegna (cfr. scritto 19 aprile 2010 della Rappresentanza svizzera in Kosovo). Non è certo il fatto che già nella precedente richiesta la madre di A_____ avesse dato il proprio consenso all'espatrio che permette di sovvertire quanto precede (dichiarazione 21 dicembre 2006 di N_____, agli atti). Come ha indicato il Consiglio di Stato, ritenuto che la questione relativa all'autorità parentale e all'affidamento del minore dev'essere regolamentata dal diritto civile, una semplice dichiarazione del genitore rimasto all'estero autorizzante il figlio a risiedere presso l'altro in Svizzera non è sufficiente a tale scopo. Va osservato poi che la circostanza secondo cui la zia, che si occupa della cura e dell'educazione di A_____, non sarebbe più in grado ora di accudirlo in quanto gravemente malata, oltre a essere stata sollevata per la prima volta durante la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato, non è corredata da alcun supporto probatorio (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). Certo, in quella sede il ricorrente ha prodotto gli scritti 7 agosto 2010 degli zii _____ e _____, e del cugino _____, con cui hanno dichiarato che si prendono cura di A_____ di volta in volta, ottenendo per questo servizio € 150 ciascuno da parte del padre. D'altra parte, però, gli asseriti inconvenienti invocati dall'insorgente non sono di una gravità tale da giustificare il rilascio di un permesso di

soggiorno a suo figlio, ritenuto pure che ha sempre vissuto in Kosovo presso diversi membri della sua famiglia, i quali hanno indubbiamente rappresentato per lui le principali persone di riferimento immediato. Come ha inoltre pertinentemente rilevato il Consiglio di Stato, il fatto che A_____ risiederebbe presso gli zii e il cugino e non stabilmente dalla madre, la quale avrebbe attualmente una nuova relazione sentimentale, è dovuto a meri motivi soggettivi. In effetti, quest'ultima ha indicato che sarebbe sì disposta ad occuparsi del figlio ma che egli, tuttavia, "a causa della tradizione e delle circostanze in cui vive, non ha accettato e non accetta di vivere a casa della persona con cui" essa conviverebbe attualmente (Doc. C: dichiarazione 7 agosto 2010 di N_____ ; v. anche scritto 19 aprile 2010 della Rappresentanza svizzera in Kosovo). Bisogna anche considerare che A_____ è ormai in età adolescenziale e si può quindi ritenere che non necessiti più delle stesse cure ed attenzioni di quando era bambino. Visti inoltre i suoi modesti bisogni di custodia, nulla impedisce agli zii di farsi coadiuvare per tale scopo da altri parenti, non da ultimo quindi dalla madre, la quale risiede nella zona. 3.2.2. A prescindere da quanto precedentemente esposto, bisogna in ogni caso considerare che, a parte il breve periodo trascorso in Ticino quale richiedente l'asilo, il figlio del ricorrente ha sempre vissuto in Kosovo, segnatamente nel comune di S_____ e, salvo la presenza del padre, non ha alcun legame né alcuna familiarità con il nostro Paese, il suo sistema scolastico e le sue lingue. Giungendo ora in Svizzera per soggiornarvi stabilmente, egli verrebbe dunque sradicato dal contesto sociale e culturale in cui è cresciuto. Vista la sua età, si può pertanto ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera lo metterebbe a confronto con rilevanti problemi d'integrazione, in particolare con difficoltà dal punto di vista scolastico e dell'inserimento professionale. Inoltre, come ha rilevato la nostra rappresentanza in Kosovo, A_____ non si è mai attivato allo scopo di imparare la lingua italiana, e questo nonostante nel 2006 avesse già chiesto di ricongiungersi con il padre in Ticino (scritto 19 aprile 2010 citato). Ne discende che l'inserimento in Svizzera del figlio del ricorrente appare molto difficile già per motivi linguistici. Bisogna pertanto ammettere che il ricongiungimento familiare risulta manifestamente contrario all'interesse del figlio dell'insorgente e che la domanda appare dettata principalmente dall'interesse a offrire a A_____ migliori opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione non può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri. 4. Si deve pertanto concludere che tutti i presupposti di cui agli art. 42 e 47 LStr nonché 8 CEDU, nella misura in cui sono applicabili nella fattispecie, non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora a A_____ , le autorità inferiori non hanno disatteso pertanto nessuna normativa internazionale e federale. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto. Tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 42, 47, 126 LStr; 75 OASA; 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi di fr. 500.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.